



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d’iniziativa del senatore AUGUSSORI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2021**

Modifica all’articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sport non trova un novero diretto nella nostra Carta costituzionale - presumibilmente perché i Padri costituenti hanno ritenuto opportuno attenuarne l'importanza che gli era stata data durante il ventennio fascista - ma trova la sua collocazione indiretta in diversi articoli della Costituzione.

Primo fra tutti l'articolo 2, in quanto formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'individuo, e poi l'articolo 3, come elemento di uguaglianza formale e sostanziale per il pieno sviluppo della persona umana, e l'articolo 18 come libera associazione, ma soprattutto l'articolo 32, come elemento importante che concorre alla salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Nel 2001, con la modifica del titolo V, l'organizzazione sportiva è stata riconosciuta tra le materie concorrenti sulle quali si alternano competenze di Stato e regioni e nel 2003 si è ritenuto, con l'articolo 1 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, di esplicitare che « La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale ». È arrivato ora il momento di inserire un riconoscimento diretto dell'importanza della pratica sportiva all'interno della nostra Carta costituzionale.

Sono indiscussi i benefici che la pratica sportiva apporta al benessere psicofisico degli individui, inteso come miglioramento della qualità di vita in generale.

Dal punto di vista della salute fisica, sicuramente praticare sport rappresenta un ele-

mento fondamentale per contrastare l'obesità, per evitare, o comunque migliorare, molte patologie circolatorie e muscolari, per rallentare le problematiche legate all'invecchiamento, per la riabilitazione in seguito a eventi traumatici.

Non meno importanti sono gli effetti che l'attività fisica genera sulla salute psicologica, da una parte con il contenimento dello stress, dell'ansia, della depressione, dell'aggressività, dall'altra con l'aumento di una propensione alla collaborazione, alla condivisione, all'azione, all'autostima, alla consapevolezza.

L'articolo 32, tutelando la salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività, sembra dunque ideale per collocare la promozione della pratica sportiva nella nostra Carta costituzionale.

Agendo per il raggiungimento del benessere psicofisico, la pratica sportiva si affianca e si integra necessariamente al profilo sociale ed educativo, per i valori positivi che trasmette: il rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari; l'impegno e la fatica; lo spirito di appartenenza ad una comunità; la solidarietà e l'uguaglianza. Questa valenza sociale ed educativa dello sport risulta particolarmente importante per contrastare fenomeni quali il bullismo, l'abilismo o il razzismo.

Sembra pertanto opportuno inserire un comma aggiuntivo all'articolo 32 della Costituzione, riconoscendo che la Repubblica promuove la pratica sportiva e ne riconosce la valenza sociale, educativa e gli effetti sul benessere psicofisico dell'individuo.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 32 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«La Repubblica promuove la pratica sportiva e ne riconosce la valenza sociale ed educativa, nonché gli effetti sul benessere psicofisico dell'individuo ».

€ 1,00